



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 29/18 DEL 7.08.2024

Oggetto: Legge regionale 3 luglio 1998, n. 22. Interventi a sostegno dell'editoria libraria per l'acquisto di materie prime e servizi (art. 5), a sostegno della stampa periodica per l'abbattimento dei costi di pre stampa (art. 19, lett. c) e per il miglioramento dei servizi nel settore della distribuzione dei giornali (art. 19, lett. f). Modifica criteri applicativi e indirizzo per l'attuazione del programma 2024. Euro 230.000. Capitolo SC03.0279, missione 05, programma 02 - Bilancio regionale 2024.

L'Assessora della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport richiama l'art. 25 della legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9, rubricato "Modifiche alla legge regionale n. 22 del 1998 in materia di sostegno dell'editoria libraria e della stampa periodica", e precisa che, a seguito di tali modifiche, l'articolo 5, che prevede contributi in favore delle aziende regionali di editoria libraria per il funzionamento e per l'acquisto di materie prime e servizi anche informatici, finalizzati alla pubblicazione delle opere, nel caso in cui utilizzino aziende tipografiche o di servizi, con sede e impianti in Sardegna, e l'articolo 19, lettera c), contributi per le aziende editrici di editoria periodica finalizzati all'abbattimento dei costi di pre stampa, e lettera f), contributi per la riduzione dei costi e miglioramento del servizio nel settore della distribuzione dei giornali, necessitano dell'adeguamento dei rispettivi criteri di attribuzione dei contributi.

Gli stanziamenti di bilancio relativi alle due suddette linee di attività, prosegue l'Assessora, secondo il disposto della legge di stabilità 2024, sono cumulativamente presenti sul capitolo SC03.0279, missione 05, programma 02, del bilancio regionale 2024, e ammontano a euro 230.000.

L'Assessora osserva, in primo luogo, che la modifica dei criteri operata dalla norma di legge non è stata accompagnata da una variazione in aumento delle risorse stanziare sulle due linee di attività e che, pertanto, le risorse disponibili potrebbero non essere sufficienti a soddisfare completamente le diverse esigenze. Ritiene opportuno, pertanto, considerare, cautelativamente e in assenza di ulteriori elementi di valutazione, come criterio di suddivisione delle risorse tra le due linee di attività il dato storico dei contributi erogati nel corso delle precedenti annualità e di destinare, quindi, euro 135.000 al programma di contributi di cui all'articolo 5 della sopraccitata legge regionale n. 22/1998, per il funzionamento e per l'acquisto di materie prime e servizi da parte delle aziende di editoria libraria, e



complessivi euro 95.000, per l'abbattimento dei costi di pre stampa e per la riduzione dei costi e miglioramento del servizio nel settore della distribuzione dei giornali in favore delle aziende di editoria periodica (articolo 19, lettere c) ed f), della legge regionale n. 22/1998).

Con riferimento alle modalità di assegnazione dei contributi, l'Assessora riferisce che, relativamente ai criteri di cui all'art. 5, a seguito delle modifiche normative di cui al già richiamato art. 25 della legge regionale n. 9/2023, sentiti gli operatori del settore e le associazioni di categoria per quanto riguarda i contributi per l'editoria libraria, risulta opportuno procedere ad una revisione e adeguamento dei criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 20/62 del 30 giugno 2022.

In particolare, come specificato nel dettaglio nell'allegato A della presente deliberazione, la percentuale massima del contributo concedibile sulle spese ammissibili presentate, viene elevato fino al 60% e l'importo massimo concedibile per ciascuna opera viene innalzato a euro 7.000.

Prosegue l'Assessora, proponendo una revisione dei criteri di ammissibilità e relativi punteggi, prevedendo e integrando i criteri precedenti, con elementi quali il personale dipendente e le spese di funzionamento. Inoltre, le aziende editrici dovranno ottemperare, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 22/1998, al deposito obbligatorio, presso la Biblioteca regionale e la Biblioteca del Consiglio regionale, di una sola copia di ciascuna opera ammessa al contributo.

L'Assessora riferisce, inoltre, che è necessario ridefinire i criteri applicativi, approvati con la deliberazione della Giunta regionale n. 34/29 del 20 luglio 2009, relativi all'art. 19, lettera c), contributi per l'abbattimento dei costi di pre stampa, e lettera f), contributi per la riduzione dei costi e il miglioramento del servizio nel settore della distribuzione dei giornali, considerate le modifiche apportate dalla già richiamata legge regionale n. 9/2023, che, al comma 1, lettera e), ai punti 1 e 2, dell'art. 25, ridefinisce l'entità dei succitati contributi da assegnare alle aziende editrici per le testate di periodica nel seguente modo:

- c) 20 centesimi di euro a copia per l'abbattimento dei costi di pre stampa, fino ad un massimo di 3.000 copie; 10 centesimi di euro a copia per quelle successive, fino a un massimo di 5.000 copie;
- f) 15 centesimi di euro a copia per la riduzione dei costi e il miglioramento del servizio nel settore della distribuzione dei giornali, fino ad un massimo di 3.000 copie e comunque per un importo non superiore alla spesa effettivamente sostenuta.



L'Assessora rappresenta, inoltre, la volontà di inserire, tra le spese ammissibili dell'art. 1, lett. c), i costi del personale impiegato per la progettazione grafica ed editoriale, per la redazione e per la correzione di bozze, per un importo massimo ammissibile del 20% sul costo totale di suddetto personale e per un importo massimo ammissibile del 10% sul costo totale del personale impiegato per l'imballaggio, il confezionamento (incellofanatura, etichettatura), il servizio di spedizione e di distribuzione, lett. f).

I nuovi criteri applicativi sono esplicitati nel dettaglio nell'allegato B alla presente deliberazione.

L'Assessora ritiene opportuno riconfermare e prevedere, nell'ottica di una corretta e completa utilizzazione delle risorse stanziare, che eventuali economie, risultanti a conclusione delle istruttorie, siano ridistribuite così come segue:

- a) preliminarmente all'interno di ciascun avviso, fatti salvi i limiti imposti dagli stessi criteri di cui alla presente deliberazione;
- b) ed, in secondo momento, le ulteriori eventuali economie siano comunque spese per gli avvisi in argomento.

L'Assessora ribadisce, infine, che tutti i contributi in argomento sono concessi in base al massimale previsto per gli aiuti in "de minimis" dagli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dal Regolamento UE n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessora della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare la programmazione delle spese per gli interventi di cui agli articoli 5 e 19, lettere c) ed f), della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 (Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicità istituzionale e abrogazione della legge regionale n. 35 del 1952 e della legge regionale n. 11 del 1953), ripartendo le risorse presenti sul capitolo SC03.0279, missione 05, programma 02, del bilancio regionale



2024, secondo il seguente schema:

- 1) euro 135.000, al programma di spesa di cui all'art. 5;
 - 2) euro 95.000, al programma di spesa di cui all'art.19, lettere c) ed f);
- di stabilire che, nell'ottica di una corretta e completa utilizzazione delle risorse stanziato, i fondi stanziati per una linea di intervento i quali, per assenza, carenza o inammissibilità di richieste, risultino eccedenti rispetto al fabbisogno, possano essere destinati preliminarmente all'interno di ciascun avviso, fatti salvi i limiti imposti dagli stessi criteri di cui alla presente deliberazione, oppure con atto amministrativo, ad aumentare gli stanziamenti relativi all'altra linea di intervento, per la quale, viceversa, dovessero pervenire richieste ammissibili per un importo superiore allo stanziamento;
 - di approvare:
 - a) relativamente ai contributi in favore delle aziende regionali di editoria libraria per il funzionamento e per l'acquisto di materie prime e servizi, di cui all'art. 5 della legge regionale n. 22/1998, la modifica dei criteri applicativi come dettagliati all'allegato A alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
 - b) relativamente ai contributi per la stampa periodica di cui all'art. 19, comma 1, lettere c) ed f), della legge regionale n. 22/1998, la modifica dei criteri applicativi come dettagliati all'allegato B alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Direttore Generale

Giovanni Deiana

La Presidente

Alessandra Todde